

Penale Sent. Sez. 1 Num. 43278 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 18/09/2019

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Rosellini Claudio**, nato a Pescia il 29/07/1960;

Avverso l'ordinanza emessa il 25/01/2019 dal Tribunale di Lucca;

Sentita la relazione del Consigliere dott. Alessandro Centonze;

dette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto
l'annullamento del ricorso.

P. P.
J. Mazzei

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/01/2019 il Tribunale di Lucca, intervenendo a seguito della riqualificazione del ricorso per cassazione disposto dalla Corte di legittimità l'11/10/2018, respingeva l'opposizione proposta da Claudio Rosellini avverso il provvedimento emesso il 28/02/2018, pronunciato in relazione alla sentenza con cui il Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, aveva condannato l'istante alla pena di otto mesi di reclusione.

Con il provvedimento opposto erano state revocate le statuizioni relative al reato di cui all'art. 485 cod. pen. – per effetto dell'abrogazione di tale fattispecie disposta dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 – ed era stata rideterminata la pena irrogata a Rosellini, per il residuo delitto di cui all'art. 646 cod. pen., in quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.

2. Avverso tale ordinanza Claudio Rosellini, a mezzo dell'avv. Gaetano Berni, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 162-ter cod. pen., conseguente al fatto che, a fronte dell'integralità delle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa, il Giudice dell'opposizione aveva ritenuto il rimedio estintivo invocato precluso dall'irrevocabilità della sentenza presupposta.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., conseguente al fatto che, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, il Tribunale di Lucca si era limitato a eliminare la frazione sanzionatoria applicata in relazione all'art. 485 cod. pen., senza incidere, nella misura invocata, sul reato di cui all'art. 646 cod. pen. e respingendo le ulteriori richieste difensive, finalizzate a ottenere la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria e la revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Claudio Rosellini è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 162-ter cod. pen., conseguente al fatto che, a fronte dell'integralità delle condotte riparatorie poste in essere da Rosellini, il Giudice dell'opposizione aveva ritenuto



il rimedio estintivo invocato dal ricorrente precluso dall'irrevocabilità della sentenza presupposta.

Osserva il Collegio che la disposizione dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen. prevede che il giudice, «sentite le parti e la persona offesa [...]», dichiara estinto il reato per le condotte riparatorie, sempre che si versi in un'ipotesi di procedibilità a querela soggetta a remissione, laddove «l'imputato ha riparato interamente [...] il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato».

L'art. 162-ter cod. pen. prevede ulteriormente che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, quando il giudice ritenga l'offerta congrua. La medesima disposizione, inoltre, prevede che, a determinate condizioni, il giudice può fissare un termine per consentire all'imputato di provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento dal danno patito dalla persona offesa.

Queste premesse sono indispensabili per affrontare la questione dell'applicabilità della causa di estinzione del reato in esame al giudizio di esecuzione, per risolvere la quale occorre valutare la compatibilità del rimedio di cui all'art. 162-ter cod. pen. con la struttura di tale procedimento.

Deve, in proposito, rilevarsi che le facoltà processuali collegate all'attivazione dello strumento riparatorio in esame possono essere esercitate anche per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 162-ter cod. pen., così come introdotto dall'art. 1 legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcuna distinzione tra giudizi di merito e giudizi di legittimità, come affermato da questa Corte, secondo cui: «La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina purché le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito» (Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018, Comite, Rv. 273489).

Queste conclusioni discendono dal fatto che il comma 2 dell'art. 1 stabilisce: «Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». Ne consegue che la disposizione di cui al comma 2, prevedendo l'applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. «anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [...]», non può che riferirsi a tutti i processi di cognizione,



senza alcuna distinzione tra giudizi di merito e giudizi di legittimità (Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018, Comite, cit.).

Tuttavia, da tale interpretazione dell'art. 162-ter cod. pen. non è possibile trarre indicazioni sistematiche che consentano di applicare il rimedio in esame nella fase esecutiva, atteso che la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen. ha una dimensione precipuamente sostanziale, che la accomuna all'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., incidendo entrambi gli istituti sul principio di offensività, come da ultimo evidenziato da questa Corte (Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273186).

Queste conclusioni, del resto, appaiono avvalorate da un ulteriore dato sistematico, costituito dal fatto che l'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen. prevede l'audizione dell'imputato e della persona offesa, il cui esperimento presuppone la pendenza del giudizio di cognizione e la presenza delle parti processuali, che hanno un potere di interlocuzione sull'esito estintivo della vicenda giurisdizionale.

Occorre, pertanto, ribadire, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Lucca nell'ordinanza impugnata, che l'istituto previsto dall'art. 162-ter cod. pen., a prescindere dal momento in cui le condotte riparatorie si sono concretizzate, non è applicabile nel processo esecutivo.

Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione si era limitato a eliminare la frazione sanzionatoria applicata in relazione alla fattispecie dell'art. 485 cod. pen., senza incidere, nella misura invocata, sul reato di cui all'art. 646 cod. pen. e respingendo le ulteriori richieste difensive, finalizzate a ottenere la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria e la revoca del beneficio della sospensione condizionale.


Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui la «revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, prevista dall'art. 673 cod. proc. pen., deve essere disposta anche in caso di giudicato formatosi successivamente al tempo dell'intervenuta abrogazione» (Sez. 1, n. 1611 del 02/12/2014, dep. 2015, Santiago Peralta, Rv. 261984).

Questa soluzione si impone alla luce dell'orientamento ermeneutico affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260700), che, intervenendo in relazione alle conseguenze sistematiche prodotte



dalla sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2014, n. 32, affrontavano il problema del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e l'esecuzione di una decisione penale rivelatasi illegittima, affermando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato ex artt. 666 e 670 cod. proc. pen. Questo potere-dovere è attivabile nei soli limiti in cui il giudicato presenta profili di illegittimità ed è connaturato alla funzione giurisdizionale propria del giudice dell'esecuzione, atteso che – come affermato in un precedente arresto chiarificatore delle stesse Sezioni unite (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610) – una volta «dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella medesima attribuzione [...]».

A tali parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata si conformava correttamente, atteso che la decisione opposta incideva sul giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, nei soli limiti della sua illegittimità – così come prefigurata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, cit.) – e revocava le statuizioni di condanna relative al reato di cui all'art. 485 cod. pen., in conseguenza della sua abrogazione, disposta dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Per effetto di tale revoca, il Tribunale di Lucca rideterminava la pena irrogata a Rosellini, per il residuo reato di cui all'art. 646 cod. pen., in quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.

Viceversa, relativamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 646 cod. pen., non emergendo profili di illegittimità, emendabili ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., il Tribunale di Lucca affermava correttamente che non rientrava tra i poteri del giudice dell'esecuzione la possibilità di modificare il giudizio dosimetrico nella misura invocata dalla difesa di Rosellini, respingendo conseguentemente le sue richieste, finalizzate a ottenere la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria e la revoca del beneficio della sospensione condizionale. (conforme: Sez. 1, n. 38717 del 31/01/2013, Fenaroli, Rv. 256881). P.A. 

Né il percorso dosimetrico seguito dal Tribunale di Lucca concretizza alcuna violazione dell'art. 597, comma 3, cod. pen., tenuto conto della mutazione della struttura dell'originario reato continuato, determinata dalla revoca delle statuizioni di condanna relative al delitto di cui all'art. 485 cod. pen. di cui si è detto. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per

uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).

4. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Rosellini deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/09/2019.